

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA*Interrogazioni a risposta orale:*

SASSO, GRIGNAFFINI e CAPITELLI.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nelle operazioni di nomina a tempo indeterminato, in quasi tutte le province, gli insegnanti inseriti nella graduatoria per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado, non sono stati destinatari di alcuna nomina nonostante che la situazione esistente nel precedente anno scolastico lasciasse prevedere un loro notevole assorbimento nei ruoli e ciò nonostante l'esiguità del contingente messo a disposizione dal Governo;

la situazione suddetta si è verificata sia a causa del trasferimento interprovinciale, nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti, di docenti in possesso di titolo di specializzazione acquisito di recente, sia per la possibilità consentita dalla legge n. 143 del 2004, di presentare i suddetti titoli da parte degli insegnanti inseriti nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami;

le suddette nomine a tempo indeterminato sono state conferite fatta salva, per la loro validità, la verifica che i corsi di specializzazione di cui si è documentata la frequenza siano effettivamente risultati validi ai sensi delle disposizioni vigenti —:

se la verifica della validità dei corsi di specializzazione suddetti sia stata effettuata in tutte le province e se le nomine conferite sulla base di tali requisiti siano state considerate regolari. (3-03857)

SASSO, GRIGNAFFINI e CAPITELLI.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 4 giugno 2004, n. 143 di conversione con modificazioni, del decre-

to-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università ha previsto nell'ambito di disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento:

1) che vengano organizzati corsi speciali per l'abilitazione riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999;

d) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi del-

l'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;

e) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) che nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscano, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 —:

se il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia impartito, alle università, come previsto dalla legge 143/2004, precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

(3-03858)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

FLUVI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con le norme contenute nella manovra economico-finanziaria per il 2004 si è dato un colpo forte alla tutela della salute ed ai diritti dei lavoratori esposti all'amianto;

di fatto, con la riduzione dell'indice da 1,50 a 1,25 e con l'introduzione di criteri più restrittivi per la certificazione (esposizione a 100 fibre/litro per otto ore giornaliere e per almeno 10 anni), si è reso impossibile l'applicazione delle norme a tutela dei lavoratori;

tale normativa è particolarmente penalizzata per i lavoratori delle Vetriere del comprensorio di Empoli (Firenze);

la vicenda dei vetrai empolesi — rispetto al rischio amianto — iniziò alla fine degli anni '80; ben prima quindi della legge 257 del 1992, con la quale si metteva al bando l'amianto e si introducevano benefici previdenziali per i lavoratori che erano stati a contatto con questo materiale;

a seguito di una indagine ambientale promossa dalla Regione Toscana in quegli anni, i vetrai furono dichiarati a rischio-amianto e la USL locale emise prescrizioni per tutte le aziende affinché l'amianto fosse rimosso dai locali e non fosse più usato nel ciclo di lavorazione;

con questa documentazione, i lavoratori interessati presentarono, a partire dal 1994, domanda per ottenere i benefici previsti dalla legislazione vigente;

gli studi effettuati a suo tempo dalla Regione Toscana e dalla Unità sanitaria